

Regolamento della Commissione di ricorso per il settore del prestito di personale (CR)

1ª parte: Composizione e organizzazione

Articolo 1

¹ La CR è composta, ai sensi dell'articolo 39 CCL per il settore del prestito di personale e dell'articolo 19 cpv. 1 degli statuti APP da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori. Ogni membro della CR ha un supplente.

² Sia i rappresentanti dei datori di lavoro e delle lavoratrici e dei lavoratori nonché i loro supplenti sono eletti dall'Assemblea sociale (articolo 2 e articolo 19 cpv. 2 degli statuti APP).

³ Tutti i membri della CR come anche i loro supplenti non possono essere membri di un altro organo APP o appartenere a un segretariato APP.

Articolo 2

¹ La CR si autocostruisce ed elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente in sua sostituzione. Nomina inoltre un'altra persona laureata in giurisprudenza, che non deve essere membro della CR, quale protocollista.

² Il presidente e il vicepresidente come anche i loro supplenti sono nominati a rotazione di 18 mesi. Se Swissstaffing nomina il presidente, i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori nominano vicepresidente e viceversa.

³ La CR designa i segretari giuridici, competenti per la preparazione dei ricorsi all'attenzione della Commissione di ricorso.

⁴ Le decisioni concernenti l'organizzazione interna e la costituzione della CR necessitano dell'approvazione di tre quarti della maggioranza.

Articolo 3

Nella sua attività giudiziaria la CR è indipendente dagli altri organi e dalle segreterie APP.

Articolo 4

La Commissione di ricorso presenta (annualmente) un rapporto delle attività o rapporto annuo all'Assemblea sociale.

2ª parte: Competenza e presentazione di ricorso

Articolo 5

In conformità all'articolo 39 CCL per il settore del prestito di personale e l'articolo 20 degli statuti APP, la Commissione di ricorso delibera in prima istanza in merito a ricorsi degli interessati contro:

- decisioni di assoggettamento;
- decisioni di constatazione;
- pene convenzionali;
- decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo;
- decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale;
- decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.

Inoltre alla CR possono essere presentati ricorsi contro decisioni del Comitato, dei Segretariati nonché delle CPPR per l'applicazione concernenti l'applicazione e le richieste inerenti l'aggiornamento professionale.

Articolo 6

¹ Il ricorso deve essere presentato alla CR per iscritto entro 30 giorni. Deve comprendere una richiesta e una motivazione. Si devono allegare la decisione impugnata nonché eventuali mezzi probatori.

² Il termine del ricorso decorre dal giorno dopo la notifica della decisione impugnata. Se il termine cade su un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto, allora termina il giorno successivo. Le richieste alla CR devono essere presentate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso la CR o consegnate alla sua attenzione alla Posta Svizzera.

³ Il termine di ricorso come anche i termini fissati dalla CR sono sospesi:

- a.) dal settimo giorno precedente la Pasqua fino e compreso il settimo giorno dopo Pasqua;
- b.) dal 15 luglio fino e compreso il 15 agosto;
- c.) dal 18 dicembre fino e compreso il 2 gennaio

⁴ Nel caso di un invio postale raccomandato e non ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.

⁵ La procedura di ricorso si svolge nella lingua della decisione impugnata. Chi dirige il procedimento ricusa di principio la memoria di parte se questa non è formulata nella lingua del procedimento e invita la parte a voler inoltrare gli scritti nella lingua del procedimento, con la comminatoria che, in caso di mancato ossequio, non si entrerà nel merito dell'istanza.

Articolo 7

Con il ricorso si possono eccepire:

- a. le violazioni del diritto;
- b. l'accertamento errato o insufficiente dei fatti;
- c. l'inadeguatezza della disposizione contestata.

3ª parte: Svolgimento della procedura e poteri presidenziali

Articolo 8

¹ Il presidente esercita la presidenza nelle singole procedure di ricorso che può trasferire al vicepresidente.

² I segretari giuridici avviano, d'accordo con il presidente, i passi procedurali e lo scambio di memorie.

³ Inoltre i segretari giuridici redigono le richieste scritte all'attenzione della Commissione di ricorso e fungono da relatori durante le riunioni.

Articolo 9

¹ Se sono soddisfatti i requisiti procedurali e se il ricorso può essere ammesso, sarà data possibilità all'istanza precedente, con comunicazione alla parte ricorrente, di inoltrare risposta scritta. Può essere obbligata con la minaccia di conseguenze dell'omissione.

² I requisiti procedurali sono in particolare:

- a. la o il ricorrente ha un interesse degno di protezione;
- b. la Commissione di ricorso è competente per territorio e per materia;
- c. le parti possono essere parti e hanno la capacità di stare in giudizio;
- d. il fatto non è pendente altrove;
- e. il fatto non è stato ancora deciso con sentenza definitiva.

³ Se necessario è possibile ordinare un secondo scambio di memorie.

⁴ Lo scambio di memorie può avvenire per posta o per via elettronica. Se lo scambio di memorie avviene per via elettronica ciò deve essere comunicato alle parti.

⁵ I termini possono essere prorogati per al massimo 30 giorni. La richiesta scritta e motivata deve essere presentata al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Articolo 10

Il presidente prende le necessarie decisioni ordinatorie del procedimento.

4ª parte: Convocazione, composizione e capacità decisionale

Articolo 11

¹ La Commissione di ricorso decide per principio durante le riunioni. Il presidente della CR convoca le riunioni in caso di necessità e d'accordo con gli altri membri della CR.

² Se necessario la decisione può avvenire anche in via circolare per via elettronica.

³ Il segretario redige un verbale di ogni riunione della CR, rettifica le decisioni e inoltre le loro copie ai membri della CR.

⁴ I membri della CR, il segretario nonché i segretari giuridici osservano il segreto professionale.

Articolo 12

¹ I membri hanno obbligo di voto.

² L'approvazione di un ricorso esige il consenso di una maggioranza di 3/4 dei membri della CR. Se la Commissione di ricorso non accoglie il ricorso entro 18 mesi dalla sua presentazione, il ricorso si considera respinto.

Articolo 13

¹ La CR può:

- a. confermare la decisione impugnata
- b. decidere di nuovo; o
- c. rimandare il fatto alla prima istanza per nuova decisione, se i fatti devono essere completati in parti essenziali.

² Le decisioni di ricorso devono essere motivate e sono comunicate per iscritto alla parte ricorrente, alla CPSP, alla competente Commissione Professionale Paritetica Regionale per il prestito di personale CPPR e ai segretariati dell'istanza precedente.

5ª parte: Indennità

Articolo 14

¹ I membri della CR ricevono un'indennità annuale forfettaria per l'ammontare della tariffa regolata all'articolo 24 del regolamento dell'APP per membri della CPSP.

² Per ogni riunione i singoli membri ricevono un'indennità di CHF 600.- (articolo 25 del regolamento dell'APP).

³ I membri della CR, nonché gli incaricati di compiti particolari ricevono il seguente indennizzo:

CHF 300.- per ogni mezza giornata
CHF 600.- per ogni giornata intera

⁴ Le spese di viaggio per le riunioni sono indennizzate con un forfait giornaliero di CHF 60.-.

⁵ I pasti sono indennizzati con un forfait giornaliero di CHF 50.-.

⁶ Sono inoltre indennizzate le spese telefoniche come anche altri esborsi, possibilmente dietro presentazione di giustificativi.

6ª parte: Disposizioni finali

Articolo 15

Il presente regolamento approvato dall'Assemblea sociale entra in vigore al 18 giugno 2015. Le successive modifiche sono state approvate dall'assemblea dei soci in data 23.06.2016 (terminologia), 18.01.2017 e 12.12.2023.

Bern, 01.01.2024